REGOLAMENTO (CEE) N. 1863/87 DEL CONSIGLIO

del 25 giugno 1987

recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per i vini di Xeres, della sottovoce ex 22.05 C della tariffa doganale comune, originari della Spagna (1987/1988)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 30, l'articolo 33, secondo comma e l'articolo 75,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, a norma degli articoli 30 e 75 dell'atto di adesione, sono progressivamente aboliti i dazi doganali applicabili all'importazione nella Comunità, nella sua composizione alla data del 31 dicembre 1985, dei vini di Xeres della sottovoce ex 22.05 C della tariffa doganale comune, originari della Spagna, nel quadro di contingenti tariffari comunitari di 108 120 ettolitri presentati in recipienti contenenti due litri o meno e di 685 000 ettolitri presentati in recipienti contenenti più di due litri; che questi dazi sono ridotti il 1° gennaio 1987 al 75 % ed il 1° gennaio 1988 al 62,5 % dei dazi di base; che, in deroga all'articolo 30 dell'atto di adesione, il regolamento (CEE) n. 443/86 [1] prevede che i dazi di base siano quelli effettivamente applicati il 1° gennaio 1986; che, conformemente all'articolo 33, secondo comma è opportuno procedere ad una sospensione parziale dei dazi applicabili ai vini di Xeres in recipienti contenenti due litri o meno entro i limiti di una quantità supplementare di 250 000 ettolitri; che per mantenere il livello globale di questi due contingenti è necessario ridurre il volume previsto per i vini di Xeres in recipienti contenenti più di due litri di una stessa quantità; che è dunque opportuno, per fissare i dazi applicabili all'importazione di questi vini, aprire, per il periodo dal 1° luglio 1987 al 30 giugno 1988, contingenti tariffari comunitari di:

— 358 120 ettolitri per i vini di Xeres, originari della Spagna, delle sottovoci ex 22.05 C III a) 1 e ex 22.05 C IV a) 1 e

— 435 000 ettolitri per i vini di Xeres, originari della Spagna, delle sottovoci ex 22.05 C III b) 1 e ex 22.05 C IV b) 1,

ai dazi indicati nella tabella figurante all'articolo 1;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3792/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, che definisce il regime applicabile agli scambi di prodotti agricoli fra la Spagna ed il Portogallo [2], prevede un regime particolare all'importazione nel Portogallo dei prodotti in questione originari della Spagna; che di conseguenza, i contingenti tariffari comunitari sono soltanto applicabili nella Comunità nella sua composizione alla data del 31 dicembre 1985;

considerando che occorre garantire, in particolare, l'uguaglianza e la continuità d'accesso di tutti gli importatori della Comunità a detti contingenti, nonché l'applicazione senza interruzione delle quote previste per detti contingenti a tutte le importazioni dei prodotti in questione in ciascuno degli Stati membri, fino ad esaurimento dei contingenti stessi; che un sistema di utilizzazione dei contingenti tariffari comunitari, basato sulla ripartizione tra gli Stati membri, è idoneo a rispettare la natura comunitaria di detti contingenti, tenuto conto dei principi sopra enunciati; che, per rispecchiare il più possibile l'effettiva evoluzione del mercato dei prodotti in questione, tale ripartizione deve essere effettuata proporzionalmente al fabbisogno dei singoli Stati membri calcolato in base ai dati statistici relativi alle importazioni di detti prodotti dalla Spagna, durante un periodo di riferimento rappresentativo, e in base alle prospettive economiche per il periodo contingentale considerato;

considerando che, negli ultimi tre anni per i quali sono disponibili dati statistici, le importazioni di ciascuno Stato membro corrispondono, rispetto alle importazioni dalla Spagna nella Comunità dei prodotti in questione, alle percentuali indicate in appresso:

	1984	1985	1986
Vini di Xeres:			
— in recipienti di contenuto non superiore a due litri:			
Benelux	40,93	40,80	35,79
Danimarca	1,95	1,71	2,00
Germania	27,58	26,63	35,67
Grecia	0,02	0,01	0,03
Francia	0,31	0,23	0,22
Irlanda	1,24	1,11	0,75
Italia	0,26	0,33	0,22
Regno Unito	27,71	29,18	25,32
— in recipienti di contenuto superiore a due litri:			
Benelux	41,96	41,27	36,33
Danimarca	2,39	2,45	2,43
Germania	2,18	2,05	2,35
Grecia	—	—	—
Francia	0,03	0,01	0,01
Irlanda	0,66	0,87	0,76
Italia	—	—	—
Regno Unito	52,78	53,35	58,12

[1] GU n. L 50 del 28. 2. 1986, pag. 9.
[2] GU n. L 367 del 31. 12. 1985, pag. 7.

considerando che, tenuto conto di questi elementi e delle previsioni avanzate da taluni Stati membri, le percentuali di partecipazione iniziale ai volumi contingentali possono approssimativamente determinarsi come segue:

Stati membri	Vini di Xeres in recipienti di contenuto	
	non superiore a due litri	superiore a due litri
Benelux	39,21	39,85
Danimarca	1,89	2,42
Germania	30,30	1,92
Grecia	0,01	0,01
Francia	0,16	0,02
Irlanda	1,03	0,76
Italia	0,27	0,01
Regno Unito	27,13	55,01

considerando che, per tener conto dell'evoluzione delle importazioni di detti prodotti nei vari Stati membri, occorre dividere ciascuno dei volumi contingentali in due parti, ripartendo la prima fra gli Stati membri e costituendo con la seconda una riserva destinata a coprire l'ulteriore fabbisogno degli Stati membri che abbiano esaurito la loro quota iniziale; che, per garantire una certa sicurezza agli importatori di ciascuno Stato membro, occorre fissare le prime parti dei contingenti comunitari a livelli che, nella fattispecie, potrebbero corrispondere a circa 90 % e 85 % dei volumi contingentali;

considerando che le quote iniziali degli Stati membri possono essere esaurite più o meno rapidamente; che, per tener conto di questo fatto e per evitare ogni discontinuità, ciascuno Stato membro che ha esaurito quasi completamente una delle sue quote iniziali deve procedere al prelievo di una quota supplementare dalla riserva corrispondente; che tale prelievo deve essere effettuato da ciascuno Stato membro quando ciascuna delle sue quote supplementari è quasi totalmente esaurita e se la riserva lo consente; che le quote iniziali e supplementari devono essere valide sino al termine del periodo contingentale; che tale metodo di gestione richiede una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione che deve, in particolare, poter seguire il grado di esaurimento dei volumi contingentali ed informarne gli Stati membri;

considerando che, se ad una data determinata del periodo contingentale esiste in uno Stato membro un residuo importante, è indispensabile che detto Stato membro ne ritrasferisca una notevole percentuale nella riserva al fine di evitare che una parte del contingente tariffario comunitario rimanga inutilizzata in uno Stato membro mentre potrebbe essere utilizzata in altri;

considerando che è possibile che nel corso del periodo di validità del contingente in questione la nomenclatura utilizzata dalla tariffa doganale comune sia sostituita dalla nomenclatura combinata, basata sulla convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci; che il presente regolamento deve tener conto di questa possibilità, prevedendo i codici della nomenclatura combinata relativi ai prodotti interessati;

considerando che, poiché il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi e il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall'unione economica Benelux, tutte le operazioni relative alla gestione delle quote attribuite a detta unione economica possono essere effettuate da uno dei suoi membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Del 1° luglio 1987 al 30 giugno 1988 i dazi della tariffa doganale comune relativi ai vini di Xeres qui appresso indicati, originari della Spagna, sono sospesi parzialmente, nella Comunità nella sua composizione alla data del 31 dicembre 1985, ai livelli ed entro i limiti dei contingenti tariffari comunitari indicati per ciascuno di essi (1):

Numero d'ordine	Numero della tariffa doganale comune	Codice della nomenclatura combinata	Designazione delle merci	Aliquota del dazio (in ECU/hl)		Volume contingentale (in hl)
				dal 1° luglio al 31 dicembre 1987	dal 1° gennaio al 30 giugno 1988	
09.0306	ex 22.05 C III a) 1	ex 2204.21-41	Vini di Xeres	4,8	4,0	358 120
	ex 22.05 C IV a) 1	ex 2204.21-51	Vini di Xeres	5,2	4,3	
09.0308	ex 22.05 C III b) 1	ex 2204.29-41	Vini di Xeres	4,9	4,1	435 000
	ex 22.05 C IV b) 1	ex 2204.29-51	Vini di Xeres	5,4	4,5	

(1) I numeri che figurano nella colonna «Codice della nomenclatura combinata» sostituiscono quelli che figurano nella colonna «Numero della tariffa doganale comune» a decorrere dalla data di entrata in vigore della convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci.

Articolo 2

1. I contingenti tariffari fissati all'articolo 1 sono divisi in due parti.

2. Una prima parte di ogni contingente è ripartita fra gli Stati membri; le quote che, fatto salvo l'articolo 5, sono valide fino al 30 giugno 1988, ammontano ai quantitativi seguenti:

Stati membri	Vini di Xeres delle sottovoci	
	ex 22.05 C III a) 1 e ex 22.05 C IV a) 1	ex 22.05 C III b) 1 e ex 22.05 C IV b) 1
Benelux	126 240	147 340
Danimarca	6 090	8 950
Germania	97 560	7 100
Grecia	10	40
Francia	710	70
Irlanda	3 320	2 810
Italia	870	40
Regno Unito	87 340	203 400
Totale	321 940	369 750

3. La seconda parte di ogni contingente, pari rispettivamente a 36 180 e 65 250 ettolitri, costituisce la riserva corrispondente.

Articolo 3

1. Qualora una delle quote iniziali di uno Stato membro, fissate nell'articolo 2, paragrafo 2 — o questa stessa quota diminuita della frazione riversata nella riserva corrispondente, se si è applicato l'articolo 5 — venga utilizzata per il 90 % o più, lo Stato membro interessato procede senza indugio, mediante notifica alla Commissione, al prelievo di una seconda quota pari al 10 % della propria quota iniziale eventualmente arrotondata all'unità superiore, sempreché la consistenza della riserva lo permetta.

2. Se, dopo aver esaurito la quota iniziale, uno Stato membro ha utilizzato in ragione del 90 % o più anche la seconda quota, esso procede, alle condizioni indicate al paragarafo 1, al prelievo di una terza quota pari al 5 % della propria quota iniziale eventualmente arrotondata all'unità superiore.

3. Se, dopo aver esaurito la seconda quota, uno Stato membro ha utilizzato in ragione del 90 % o più anche la terza quota, esso procede, alle stesse condizioni, al prelievo di una quarta quota pari alla terza.

Questo procedimento si applica fino all'esaurimento della riserva.

4. In deroga ai paragrafi 1, 2 e 3, gli Stati membri possono procedere al prelievo di quote inferiori a quelle fissate da detti paragrafi se vi è motivo di ritenere che esse rischino di non essere interamente utilizzate. Essi informano la Commissione dei motivi che li hanno indotti ad applicare il presente paragrafo.

Articolo 4

Le singole quote complementari prelevate in applicazione dell'articolo 3 sono valide fino al 30 giugno 1988.

Articolo 5

Gli Stati membri riversano nella riserva, entro il 1° aprile 1988, la frazione non utilizzata della loro quota iniziale che, alla data del 15 marzo 1988 ecceda il 20 % del volume iniziale. Essi possono riversare una quantità maggiore se vi è motivo di ritenere che essa rischi di non essere utilizzata.

Ogni Stato membro comunica alla Commissione entro il 1° aprile 1988 il totale delle importazioni del prodotto in questione realizzate sino al 15 marzo 1988 incluso ed imputate sul contingente comunitario, nonché se del caso, la frazione della propria quota iniziale che esso riversa nella riserva.

Articolo 6

La Commissione provvede alla contabilizzazione degli importi delle quote aperte dagli Stati membri conformemente agli articoli 2 e 3 e li informa, sulla scorta delle notificazioni pervenutele, del grado di utilizzazione delle riserve.

Essa informa gli Stati membri, entro il 5 aprile 1988, dell'entità della riserva dopo i versamenti effettuati a norma dell'articolo 5.

Essa vigila affinché il prelievo con cui si esaurisce una delle riserve sia limitato al residuo disponibile e, a tal fine, ne indica la consistenza allo Stato membro che effettua questo ultimo prelievo.

Articolo 7

1. Gli Stati membri prendono tutte le disposizioni opportune affinché l'apertura delle quote complementari da essi prelevate a norma dell'articolo 3 renda possibili le imputazioni, senza discontinuità, sulle loro parti cumulate dei contingenti tariffari comunitari.

2. Gli Stati membri garantiscono agli importatori dei prodotti in questione, la possibilità di attingere liberamente alle quote loro assegnate.

3. Il grado di utilizzazione delle quote degli Stati membri viene rilevato in base alle importazioni dei prodotti in questione presentati in dogana, accompagnati da dichiarazioni d'immissione in libera pratica.

Articolo 8

A richiesta della Commissione, gli Stati membri la informano delle importazioni dei prodotti in questione effettivamente imputate sulle loro quote.

Articolo 9

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente affinché il presente regolamento sia rispettato.

Articolo 10

Il Consiglio adotta in tempo utile gli adeguamenti alla convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, necessari tanto per la codificazione quanto per la designazione delle merci.

Articolo 11

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 25 giugno 1987.

Per il Consiglio

Il Presidente

H. DE CROO